RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IMPOSTE DIRETTE

di ALESSANDRO PRATESI

Assegnazione beni ai soci: le insidie dell'imposta sostitutiva

La L. 29.12.2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha riproposto la possibilità di assegnare i beni ai soci, confermando le caratteristiche soggettive e oggettive, così consentendo un significativo risparmio fiscale. Con qualche insidia ?

Il **30.11.2023 è scaduto il termine per avvalersi delle disposizioni in tema assegnazione agevolata dei beni ai soci,** previste dalla legge di Bilancio 2023. Come noto, l'agevolazione in questione consente alla società di assegnare o cedere i beni ai soci mediante l' **assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8%, ovvero al 10,50% per le società considerate non operative o in perdita sistematica** in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione. Le società che si avvalgono delle disposizioni in esame e che hanno usufruito dell'ulteriore proroga dei termini al 30.11.2023 (inizialmente fissati al 30.09.2023), stabilita dal D.L. 29.09.2023, n. 132, non possono beneficiare del frazionamento dell'imposta dovuta in 2 rate: entro il 30.11.2023, infatti, doveva essere versata l'intera imposta sostitutiva, ferma restando, sempre entro la stessa data, l'ufficializzazione dell'operazione mediante rogito notarile.

Ciò premesso, **l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva: pertanto, l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento di tale imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'assegnazione agevolata. In tal caso, l'importo non versato è iscritto a ruolo (art. 10 e seguenti D.P.R. 29.09.973, n. 602), salvo regolarizzare la violazione mediante ravvedimento operoso.**

Dunque, il primo aspetto al quale prestare la massima attenzione è l'irrevocabilità della scelta, che si manifesta con l'indicazione degli estremi dell'operazione in dichiarazione dei redditi: ciò autorizza l'Agenzia delle Entrate, qualora non sia effettuato il versamento, a procedere al recupero mediante gli ordinari canali di recupero delle imposte dovute.
Altro aspetto da non sottovalutare è il comportamento concludente adottato in sede di compilazione del quadro del modello Redditi SP o Redditi SC relativo alle *"società di comodo"* o *"non operative":*
qualora si sia utilizzato il codice 2 (mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative), all'atto della liquidazione dell'imposta è sconsigliabile, seppure motivato da meri fini cautelavi, applicare l'aliquota del 10,50%. Tale scelta, infatti, potrebbe ripercuotersi negativamente sulla società, rappresentando, di fatto, un campanello d'allarme e il potenziale innesco di una verifica fiscale.

In conclusione, occorre valutare con particolare cura gli atti conseguenti alla scelta dell'assegnazione agevolata: nello specifico, non è possibile ipotizzare la presentazione di una dichiarazione integrativa *"cancellando"* l'indicazione dell'assegnazione per rimediare all'omesso versamento dell'imposta sostitutiva, così come non deve essere vanificata la codifica riguardante l'attestazione che sottrae alla qualifica di *"società di comodo"* (2), poiché l'applicazione dell'aliquota maggiorata (10,50%, anziché 8%), magari fondata sul fatto che la base imponibile non si traduce in un carico fiscale eccessivo, può rivelarsi assai rischioso.

Riproduzione vietata - venerdì 01 dicembre 2023